

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 22 febbraio 2002, n. 1087

Conferma T.A.R. Lazio - Latina, 19 ottobre 2001, n. 868.

I moduli per la raccolta delle firme dei sottoscrittori devono contenere non solo la lista nominativa dei candidati, ma anche le loro generalità per garantire la precisa identità.

Omissis.

DIRITTO - 1. - L'appello è infondato.

Nella specie, le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta sono state apposte, ancorché in presenza del delegato comunale, su fogli, recanti il solo contrassegno di lista, tra loro separati - sebbene asseritamente spillati - non recanti, salvo il primo, l'indicazione del nome e cognome dei candidati e relativi dati anagrafici.

Ciò appare difforme dal disposto di cui all'art. 28 comma 4 del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960 (relativo alle elezioni nei Comuni fino a 10.000 abitanti; analoga disposizione vale anche per quelli eccedenti i 10.000 abitanti, giusta art. 32 dello stesso T.U.), secondo cui «i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990 n. 53» (periodo così sostituito dall'art. 4 della L. 11 agosto 1991 n. 27; negli stessi termini sono anche le «istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature» dettate dal Ministero dell'interno); norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati nella stessa inclusi.

Nella specie, invece, le predette modalità di presentazione della lista in questione non consentono alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizioni stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati; come più volte affermato dalla Sezione, invero, la *ratio* della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista (cfr. 10 maggio 1999 n. 535; 17 maggio 1996 n. 575; 28 gennaio 1996 nn. 111 e 112).

2. - Né possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni formalizzate dagli interessati il 16 aprile 2001, in quanto, a tacer d'altro, tardive, poiché prodotte oltre il termine ultimo previsto per la presentazione delle liste, che scadeva, ai sensi del penultimo comma dello stesso art. 28, il precedente 14 aprile (le elezioni si sono svolte il 13 maggio).

Quanto alla dichiarazione resa dal responsabile del Comune, essa pure tardiva rispetto al termine anzidetto, non può valere a superare la prescrizione normativa, fornendo solo una interpretazione meramente soggettiva dei convincimenti che i sottoscrittori - neppure elencati - avrebbero consolidato.

Se dichiarazioni postume rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle liste potessero valere ad integrare sottoscrizioni prive della necessaria certezza in merito alla piena consapevolezza dei sottoscrittori della lista circa gli esatti nominativi dei candidati, potrebbero, del resto, verificarsi situazioni di incertezza e scarsa trasparenza delle operazioni elettorali che il Legislatore, con la rigida e garantistica norma di cui si tratta, ha inteso chiaramente evitare.

4. - Né in ciò è dato ravvisare un manifesto scostamento dell'art. 28 del T.U. n. 570 del 1960, in combinato disposto con il successivo art. 30, dai principi desumibili dagli artt. 2, 3 e 51 Cost.

In relazione all'art. 3 ora detto appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dedotta per disparità di trattamento con altre disposizioni, che consentono una modificazione postuma delle liste (termine di 48 ore per la sostituzione con nuovi contrassegni di quelli ritenuti inammissibili, ovvero modifica delle liste in cui non è rispettato il rapporto maschi/femmine).

Nel primo di tali casi, infatti, le liste dei candidati, in sé considerate, sono frutto della consapevole e valida sottoscrizione delle stesse da parte dei presentatori; mentre la modifica del contrassegno consegue solo all'esigenza, avvertita dal Legislatore e trasfusa nella disciplina elettorale di cui al citato art. 30, di evitare possibili

confusioni ingenerate o ingenerabili da contrassegni di lista facilmente confondibili o destinati a indurre, in qualche modo, in confusione l'elettorato.

Nel secondo dei casi anzidetti (art. 30 lett. d *bis*: «verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lett. b). Scaduti i termini, la commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto» - lettera aggiunta dall'art. 4 L. 15 ottobre 1993 n. 415), la norma soddisfa, invero, all'esigenza di garantire il prescritto rapporto tra i sessi, ma non segue ad alcuna situazione di incertezza circa la consapevolezza da parte dei sottoscrittori in merito agli esatti nominativi dei candidati.

Si tratta, quindi, di due ipotesi particolari che - per casi eccezionali e circoscritti ritenuti dal Legislatore, nel ragionevole esercizio della propria discrezionalità legislativa, meritevoli di tutela - ammettono una deroga rispetto al termine anzidetto, ma che non sono caratterizzate da alcuna incertezza circa la consapevolezza dei sottoscrittori e, quindi, circa la serietà delle relative sottoscrizioni e la trasparenza, in definitiva, delle operazioni poste in essere.

Quanto alla dedotta violazione dei principi di cui all'art. 2 Cost., la normativa anzidetta appare volta a garantire proprio che le operazioni elettorali sfuggano al dubbio che la presentazione delle liste possa avvenire in modo non pienamente consapevole da parte dei sottoscrittori; sicché deve escludersi ogni violazione dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili dallo stesso art. 2 tutelati e che la normativa stessa, in effetti, appare invece volta, per i motivi anzidetti, a tutelare.

Manifestamente infondata appare, infine, anche la questione relativa alla dedotta violazione dei principi di cui all'art. 51 Cost., dal momento che le norme stesse, pur nella loro rigidità, non inibiscono affatto il libero e paritario accesso alle cariche elettive, ma tutelando dall'evenienza che i candidati possano essere espressione di volontà inconsapevole, valgono, per converso, proprio a impedire in radice comportamenti contrari, di fatto, alla stessa *ratio* sottesa alla norma costituzionale qui invocata.

Omissis.